

Oggetto :attuazione art. 105 L.R. 16 aprile 2002 n° 8 (legge finanziaria regionale).

Bozza di protocollo di intesa tra Regione Lazio e la Direzione regionale INAIL Lazio per l'individuazione delle modalità di rimborso dell'anticipazione una tantum per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTO che l'art.95 della Finanziaria dello Stato per l'anno 2001, nel riconoscere la specificità della tutela sociale per gli infortunati ed invalidi del lavoro, impegna Regioni ed INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva ed integrale tutela di detti soggetti;

CONSIDERATO che l'INAIL riconosce ai familiari dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro il diritto a percepire una rendita, così come previsto dagli artt. 85 e 231 del T.U. approvato con DPR n. 1124 del 1965;

VISTO che l'art.105 della legge Finanziaria regionale per il 2002(L.R. n° 8/ 2002) prevede la costituzione di un Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di infortuni mortali sul lavoro, ed in particolare prevede che l'INAIL possa stipulare con la Regione un protocollo d'intesa per l'utilizzazione delle somme del Fondo di solidarietà come anticipazione dei riconoscimenti assicurativi per il periodo che intercorre tra l'incidente e l'erogazione della rendita;


CONSIDERATO che la Regione e l'INAIL intendono definire, mediante la presente convenzione, termini e modalità di rimborso degli importi anticipati dalla Regione;

VISTO che lo stesso art. 105 della citata finanziaria regionale finanzia il predetto Fondo di solidarietà con la somma di € 1.000.000,00;

RITENUTO che si rende necessario definire una apposita procedura con la quale la Regione possa ottenere dall'INAIL il rimborso degli importi anticipati;

CONSIDERATO che lo scopo del presente accordo è quello di dare un immediato ristoro alle famiglie delle vittime di infortuni mortali, per far fronte alle loro esigenze nel periodo che intercorre tra l'accadimento dell'infortunio mortale e la costituzione della rendita;

SENTITA la Commissione consiliare d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE LAZIO" at the top and "COMMISSIONE CONSILIARE" at the bottom, with some illegible text in the center.

DELIBERA

in conformità alle premesse:

1. di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 105 della finanziaria regionale per l'anno 2002;
2. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Lazio e la Direzione regionale INAIL Lazio riportato in allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla stipula e sottoscrizione del protocollo stesso;
4. di demandare al Direttore della Direzione Economia e Finanza l'adempimento degli atti consegnati alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

23 LUG 2002




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

Il Presidente

Prot. int. 157/02



Direttore del Servizio Funzione Istituzionale D.ssa Concetta Insenga

SEDE

Handwritten notes: "Anche laizi della Com." and a signature.

Oggetto: S.D. n. 245 - Prot. G.R.n.42169 concernente: "Attuazione art. 105 L.R. 16 aprile 2002 n.8 (legge finanziaria). Bozza di protocollo d'intesa tra Regione Lazio e la Direzione regionale INAIL per l'individuazione delle modalità di rimborso dell'anticipazione una tantum per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro".

In riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si comunica che la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità nella seduta n. 7 del 24 aprile 2002, presenti il sottoscritto e i commissari Bucci, Antinucci, Luna, Pascucci, Simeone e l'Assessore alle Politiche della Sanità Saraceni.

La commissione, d'intesa con la Giunta regionale, al fine di velocizzare i tempi di attuazione, ha dato parere favorevole alla bozza che si allega che non ha subito modifiche nella riunione di giunta del 10 maggio 2002.

Pertanto si intende espresso parere favorevole sullo schema di delibera in oggetto.

Alessio D'Amato

Handwritten signature of Alessio D'Amato

Roma, 10 luglio 2002

ALLEG. alla DELIB. N. 990
DEL 26 LUG. 2002

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

Rep. Cron N.
Del

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO E LA DIREZIONE REGIONALE INAIL LAZIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE UNA TANTUM PER LE FAMIGLIE DEI LAVORATORI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

TRA

La Regione Lazio cod. fiscale 80143490581 rappresentata da.....

E

L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro rappresentato da.....

Si conviene e si stipula quanto segue:



ART. 1

Ferma restando la competenza dell'INAIL nella valutazione completa della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei riconoscimenti assicurativi in parola, la Direzione Regionale si impegna, tramite le proprie sedi, a comunicare alla Regione Lazio i casi di infortunio mortali, acquisendo e trasmettendo i dati degli aventi diritto.

ART. 2

La Regione, ricevuta la comunicazione dall'INAIL, si impegna ad erogare entro 30 giorni dalla predetta informativa, a titolo di acconto sulla rendita corrisposta dall'INAIL, una cifra pari a € 4.500,00 ai soggetti previsti dal Testo Unico n. 1124 del 1965.

La Regione si impegna altresì ad inviare contestualmente all'INAIL la comunicazione dell'avvenuta corresponsione delle predette somme.

ART. 3

L'INAIL procederà, non appena definito positivamente il singolo caso, a seguito della dovuta istruttoria, a recuperare tali somme, unitamente ad eventuali altri acconti direttamente corrisposti dall'Istituto in sede di costituzione della rendita agli aventi diritto, e si impegna a rimborsare alla Regione le somme da questa anticipate per suo conto, con modalità da concordare tra le parti.

Si intende che dette somme anticipate dalla Regione e che l'INAIL dovrà restituire, non prevedono la corresponsione di eventuali interessi da parte dell'INAIL medesimo, interessi che si ritengono assorbiti dalle attività amministrative effettuate dall'INAIL per l'attuazione di presente convenzione.

In caso di istruttoria con esito negativo, INAIL si impegna a comunicare tale esito alla Regione che non procederà a richiedere le predette somme all'Istituto e provvederà al recupero dei relativi importi direttamente da chi non ne aveva diritto.

ART. 4

Quanto previsto dall'art. 3 verrà precisato dall'INAIL Lazio al destinatario con apposita comunicazione da inviare contestualmente alla informativa diretta alla Regione.

In particolare, l'INAIL nella predetta comunicazione dovrà indicare che la somma viene erogata dalla Regione soltanto a titolo di acconto della rendita in corso di liquidazione da parte dell'Istituto e che detto acconto verrà recuperato dall'Istituto al momento della costituzione della rendita.

Inoltre nella stessa lettera l'Istituto preciserà al presunto avente diritto che qualora, a seguito di istruttoria INAIL, dovesse risultare che la rendita non è dovuta ai sensi della normativa vigente la Regione stessa procederà direttamente al recupero del predetto acconto, non dovuto, nei confronti dei beneficiari.

ART. 5

La Regione nell'erogare la somma in questione dovrà far sottoscrivere all'avente diritto alla rendita una dichiarazione, da inviare all'INAIL, in cui lo stesso accetta che l'Istituto provveda a decurtare l'importo anticipato da quanto eventualmente dovuto a titolo di rendita.

ART. 6

La predetta disciplina si applica a tutti i casi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2002.

ART. 7

L'INAIL e la Regione si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trasmissione e trattamento dei dati relativi alla presente convenzione osservando gli obblighi di cui alla legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, le parti ricorreranno in prima istanza ad un arbitrato secondo gli usi. In caso negativo sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.



A handwritten signature in black ink, located to the right of the circular stamp.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

ART. 9

Quanto concordato entra in vigore,fermo restando l'art. 6, dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di tre anni.

Il rinnovo della Convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla data della scadenza da una delle parti e dovrà essere accettato dall'altra entro 60 giorni dalla predetta richiesta.

Le parti possono recedere dal presente accordo mediante disdetta scritta con un preavviso di tre mesi, fatti salvi i diritti della Regione alla ripetizione nei confronti dell'INAIL, di somme anticipate a titolo di acconto della rendita dovuta ai soggetti di cui al precedente art.2, in tutti i casi in cui l'istruttoria dell'INAIL risulti positivamente conclusa secondo quanto definito dal precedente art.3.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INAIL

